

appcpa

**ordine degli
architetti
pianificatori
paesaggisti
conservatori
della provincia di
palermo**



piazza p.pe di camporeale, 6
90138 palermo

tel. 091/6512310
fax 091/211035

architettipalermo@awn.it
infopalermo@awn.it
www.pa.archiworld.it

p.i. 00407040823

Oggetto: Competenze professionali degli Architetti, degli Ingegneri e di Geometri in tema di costruzioni civili.

Si è venuti a conoscenza che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Palermo ha diramato agli Spett.li Enti in indirizzo una lettera, di cui al prot. n. 5228/09 del 03/12/2009, relativa alle presunte competenze professionali del Geometra. Avendone certificato i contenuti e le ovvie finalità di accrescere ingiustificatamente le attribuzioni professionali, questo Ordine professionale si sente in dovere di fare alcune precisazioni sulla materia, al fine di chiarire in maniera definitiva i limiti delle competenze professionali tra i professionisti diplomati e quelli laureati.

I campi di attività dell'ingegnere e dell'architetto sono stati definiti con RD 2537/1925 agli articoli 51, 52 e 54. Successivamente, la Legge 897/1938 ha deciso la obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione, estendendo così anche agli incarichi conferiti da privati la protezione della legge sull'attività di architetto e di ingegnere. Il rispetto dei limiti del campo di attività è importante perchè **lo sconfinamento è equiparabile ad esercizio abusivo della professione, con conseguenze penali (art. 348 del Codice Penale)**.

La legge individua i campi di attività delle due professioni senza porre limiti in verticale, nel senso che tutte le attività comprese possono essere espletate a prescindere dal grado di difficoltà o di specializzazione dell'intervento, e ciò appare corretto dato che nel nostro ordinamento non vi è un titolo di studio più elevato della laurea (salvo il dottorato di ricerca che però non ha rilevanza ai fini professionali). Diverso è il caso di professioni relative a titoli di studio intermedi come quello di geometra o di geometra laureato i cui ordinamenti infatti prevedono limitazioni in senso verticale del campo di attività come ad esempio la "modestia" della costruzione.

L'art. 51 conferisce all'ingegnere un campo che di fatto è privo di limiti in senso orizzontale (salvo un parziale limite per le opere di carattere artistico ai sensi del secondo comma dell'art. 52). Infatti propone definizioni del campo onnicomprensive, come la espressione "costruzioni di ogni specie" e "...in generale alle applicazioni della fisica".

L'art. 52 stabilisce il campo dell'architetto limitandolo alla "edilizia civile", ma precisando che esso è in comune con gli ingegneri. Il secondo comma dello stesso articolo individua il campo delle opere di edilizia civile con rilevante carattere artistico come esclusivo dell'architetto, ma specifica che la "parte tecnica" può essere eseguita anche dall'ingegnere.

Ai tecnici diplomati (geometri e periti edili), ai sensi della norma contenuta nel R.D. n. 274 del 1929, art.16. lett. m., sono invece consentite le attività di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica. **Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009**, è intervenuta sull'annosa questione delle competenze di ingegneri, architetti e tecnici diplomati (tra i quali i geometri). Nella sentenza in questione, la Suprema Corte, oltre a ribadire i confini delle competenze dei tecnici diplomati, nega definitivamente qualsiasi forma di subordinazione di un tecnico laureato (ingegnere e architetto) rispetto a professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso di specie geometra). In particolare, i giudici della Cassazione hanno affermato:

- che le esigenze perseguite dalla normativa professionale comportano l'incompetenza dei geometri anche alla redazione di progetti di massima richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello di massima;
- l'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare export la nullità del contratto d'opera professionale per violazione di norme imperative.

La sentenza della Suprema Corte è stata appresa con soddisfazione sia da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che, con la circolare n. 277 del 4 novembre 2009 e n. 878 del 17/12/2009 hanno inviato la sentenza ai Consigli degli Ordini e alle Federazioni e Consulte degli Ordini, unitamente ad una nota in cui si evidenzia:

- l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva di ingegneri e architetti;
- la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
- i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.

La sentenza della Suprema Corte non si limita quindi a ribadire solamente le competenze professionali degli tecnici laureati, ma censura anche la prassi dell'ingiustificato frazionamento dell'attività di progettazione. La progettazione è una prestazione unitaria e richiede un omogeneo livello di competenze professionali per l'espletamento delle sue singole (ma interconnesse) articolazioni. E più specificatamente, la progettazione esecutiva è direttamente connessa alla progettazione preliminare (o di massima) ed entrambe richiedono lo stesso livello di competenze professionali. La progettazione richiede la prestazione di un ingegnere o di un architetto, quest'ultimi non potranno limitarsi a ricoprire un ruolo di ausiliari e demandare ad un professionista con titolo di studio inferiore la posizione di responsabile ultimo dell'attività professionale esperita. La responsabilità dell'attività di progettazione non può che ricadere, infatti, sulle spalle del professionista il cui intervento è essenziale per la compiuta esecuzione della prestazione.

La pronuncia della Suprema Corte non vieta, naturalmente, che vi possano essere forme di collaborazione fra professionisti anche di diversa formazione e di diverso livello di competenza; in tali casi, però, è necessario che il professionista in possesso del titolo accademico - nell'ambito delle proprie competenze - assuma la responsabilità del coordinamento dell'attività progettuale con la sottoscrizione dell'intero progetto.

Premesso quanto sopra, alla luce delle argomentazioni esposte, si chiede agli Spett.li Enti In indirizzo di vigilare sull'applicazione delle leggi che regolano i limiti delle competenze professionali e di evitare che i propri uffici permettano a soggetti non titolati di invadere la sfera delle competenze riservate esclusivamente ai professionisti laureati ed abilitati alla progettazione, quali gli Ingegneri e gli Architetti.

Si porgono distinti saluti.